



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Nr. 86 Del 03/06/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giacomo SCALZULLI)

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E IL CONFERIMENTO DEI RELATIVI
INCARICHI

ARTT. 13 E SEGUENTI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018

INDICE

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 2 – GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 3 – CRITERI GENERALI DI PESATURA

Art. 4 – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 5 – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 6 – REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 7 – DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 8 – TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 9 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Art. 10 - RELAZIONI SINDACALI

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Allegato: "A": CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

- 1) Sono istituite le seguenti posizioni organizzative che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (art. 13, comma 1, CCNL 21.5.2018):
- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.
- 2) Gli incarichi di posizioni organizzative di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 13 del CCNL 21.5.2018 possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti di categoria D, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia, sentiti i Dirigenti per i rispettivi settori, si individuano le posizioni organizzative dell'Ente ripartite per fasce retributive e le relative indennità di risultato.

ARTICOLO 2
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Le posizioni organizzative della Provincia di Foggia sono graduate in due fasce retributive (A-B), nell'ottica dell'opportuna differenziazione collegata al grado di professionalità, responsabilità e complessità richiesto dalle diverse tipologie di incarico, come di seguito indicato:

1. Fascia A pari a € 12.900 annui lordi per tredici mensilità;
2. Fascia B pari a € 8.500 annui lordi per tredici mensilità;

ARTICOLO 3
CRITERI GENERALI DI PESATURA

1. La pesatura degli incarichi di posizione organizzativa è effettuata sulla base dei seguenti criteri generali (Allegato A):
- a) attinenza con gli indirizzi strategici dell'Ente e collegamento funzionale con l'organizzazione della macchina amministrativa;
 - b) complessità della normativa di riferimento con conseguente grado di esposizione al rischio di errori da cui possa scaturire una diretta responsabilità;
 - c) complessità delle relazioni gestite interne e esterne;
 - d) proceduralizzazione e standardizzazione dei processi gestiti (inversamente proporzionale al livello);
 - e) eterogeneità delle attività coordinate;
 - f) multidisciplinarietà delle cognizioni necessarie (giuridiche, contabili, tecniche, organizzative, gestionali) per l'espletamento del ruolo ricoperto.

ARTICOLO 4

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dai dirigenti a dipendenti a tempo pieno inquadrati in categoria D per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato sulla base dei seguenti criteri:

a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel piano delle performance e piano degli obiettivi;

b) titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico;

c) aver già coordinato strutture organizzative nell'arco della propria attività lavorativa;

d) capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;

e) capacità di negoziazione, in relazione all'incarico da ricoprire.

2. Gli incarichi di posizione organizzativa, conferiti dai dirigenti, possono essere rinnovati con provvedimenti motivati con le medesime formalità di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 5

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Il conferimento degli incarichi di PO è preceduto da un avviso di selezione finalizzato ad acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito intranet dell'Ente.

2. I dipendenti che ne abbiano i requisiti possono presentare al massimo 3 domande di partecipazione per incarichi di posizione organizzativa entro il termine di 10 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione.

3. Il dirigente del Settore di riferimento, con il supporto dell'Ufficio Risorse Umane, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, e alla ponderazione e valutazione degli elementi di cui al medesimo articolo.

4. L'incarico di posizione organizzativa è conferito dal dirigente del Settore di riferimento, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento, con atto scritto e motivato, e può essere rinnovato con le medesime formalità.

5. L'amministrazione, in occasione del conferimento degli incarichi di P.O., dovrà tenere comunque conto del criterio di rotazione, in considerazione dell'infungibilità dei profili professionali e di particolari requisiti per le attività richieste (es. iscrizione albi professionali, titoli di studio tecnici, specifiche professionalità attestate da corsi di formazione appositi). In tali casi si potrà procedere motivatamente all'adozione di misure alternative alla rotazione quali, ad esempio, la segregazione delle funzioni e il lavoro in team, comunque finalizzate a *"evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione"*.(cfr. PTPCT 2019/2021).

ARTICOLO 6

REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. La revoca degli incarichi di posizione organizzativa prima della scadenza con atto scritto e motivato del dirigente può essere disposta per una delle seguenti motivazioni:

- a) intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
- b) valutazione negativa della performance individuale, previo contraddittorio con il dipendente interessato;
- c) sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.

2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.

3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

ARTICOLO 7

DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. I dirigenti possono delegare al personale incaricato di posizione organizzativa l'esercizio di specifiche proprie competenze, compresa l'adozione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, ai sensi dell'art.17, comma 1-bis del D.Lgs. n.165/2001.

2. L'atto di delega deve:

- a) assumere forma scritta;
- b) contenere una motivazione specifica;
- c) avere un termine finale, in ogni caso produce effetti sino alla sua revoca o sino alla scadenza dell'incarico di posizione organizzativa qualora questo non sia rinnovato;
- d) indicare espressamente l'oggetto specifico della delega e le direttive specifiche per la realizzazione delle attività delegate con particolare riguardo agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire.

3. Il delegante è responsabile della vigilanza sulla gestione da parte del delegato e adotta i provvedimenti di indirizzo e direzione ritenuti opportuni. La delega è revocabile in ogni tempo a discrezione del delegante.

4. L'esercizio delle competenze delegate non produce alcun effetto costitutivo di diritti relativi all'inquadramento giuridico o di natura retributiva fondamentale, il maggior onere è considerato nell'ambito della valutazione dei risultati dell'incaricato di posizione organizzativa. Non si applica, in ogni caso, l'art.2103 c.c.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.

2. Ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori di cui all'art. 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018.

ARTICOLO 9
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale.
2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, let. v), del CCNL 21/5/2018.
3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL 21/5/2018, i criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina che accede alle Linee Guida del ciclo di gestione della Performance.
4. La valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa è adottata dal dirigente del Settore di riferimento.

ARTICOLO 10
RELAZIONI SINDACALI

1. Il contenuto del presente regolamento è oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, alla revoca ed alla graduazione degli incarichi di posizione organizzativa (art. 5, comma 3, lett. d) ed e) del CCNL 21.05.2018).

ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti contratti collettivi nazionali che disciplinano la materia.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 966 del 20.12.20

Allegato A

Criteria per la graduazione delle posizioni organizzative Art. 3 Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative

Criteri di pesatura	Punteggio
a) attinenza con gli indirizzi strategici dell'Ente e collegamento funzionale con l'organizzazione della macchina amministrativa	(fino al max punti 20)
b) complessità della normativa di riferimento con conseguente grado di esposizione al rischio di errori da cui possa scaturire una diretta responsabilità	(fino al max punti 16)
c) complessità delle relazioni gestite interne e esterne	(fino al max punti 16)
d) proceduralizzazione e standardizzazione dei processi gestiti (inversamente proporzionale al livello);	(fino al max punti 16)
e) eterogeneità delle attività coordinate	(fino al max punti 16)
f) multidisciplinarietà delle cognizioni necessarie (giuridiche, contabili, tecniche, organizzative, gestionali) per l'espletamento del ruolo ricoperto	(fino al max punti 16)
Totale generale	Max 100